



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

PROTOCOLLO DI INTESA **per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti** **in applicazione del Dlgs 36/2023**

tra il Comune di Pioltello
e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

Il **18 settembre 2025** presso la sede comunale di Pioltello si sono incontrati:

- La Sindaca, Ivonne Cosciotti in rappresentanza della Città di Pioltello,
- Melissa Oliviero, Claudio Carotti, Angela Milanese, in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano,
- Eros Lanzoni in rappresentanza della CISL Milano Metropoli,
- Claudio Mor in rappresentanza della UIL Lombardia,

e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Premesso che

- La migliore composizione tra gli interessi dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese appaltatrici è obiettivo politico prioritario soprattutto in relazione alla distribuzione delle risorse Europee che impegnano ogni livello istituzionale nel disegno di una loro equa redistribuzione, nella definizione di priorità di investimento e nella progettazione di servizi innovativi.
- La Città di Pioltello e le OOSS ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, della concorrenza leale.
- Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (dlgs 36/2023) che modifica alcuni aspetti della precedente normativa e attribuisce nuove competenze alle stazioni appaltanti anche in merito alla definizione del livello di tutele economiche e normative per il personale in appalto, anche attraverso l'individuazione di contratti collettivi che gli appaltatori sono tenuti ad applicare.
- Ai sensi dell'art. 37 del dlgs 36/2023 l'Amministrazione è tenuta a redigere una programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi che verrà inviato alle Parti firmatarie del presente accordo.
- Il 12/07/2022 è stato sottoscritto in Prefettura il "Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture", sottoscritto anche da ANCI Lombardia, finalizzato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il lavoro irregolare.



- Il 29/06/2023 con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano Lodi Monza e Brianza, è stato sottoscritto l'Atto di indirizzo per gli appalti che coinvolgono società cooperative, che contiene strumenti utili per l'individuazione della congruità dei costi del lavoro.

le Parti convengono che:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1) SOGLIE E OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OEPV)

Accanto agli strumenti già utilizzati dall'Amministrazione al fine di prevenire fenomeni corruttivi, infiltrazioni criminali e a tutela della trasparenza e della libera concorrenza tra le imprese, verrà valutata l'opportunità di adottare **procedure aperte in luogo di quelle ristrette anche al di sotto dei valori soglia stabiliti dalla norma.**

Con l'esclusione dei casi previsti dalla legge per i quali la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo fattore prezzo, l'Amministrazione valuterà di effettuare l'aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e favorendo l'inserimento di elementi tecnico-qualitativi, adeguati alla natura e all'oggetto del contratto.

A tale scopo l'amministrazione si impegna a garantire che:

- Siano adottati criteri di aggiudicazione che valorizzano la qualità e la coesione sociale utilizzando quale criterio prioritario di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Venga assegnato un punteggio preponderante all'offerta tecnica quando l'OEPV sia individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo criteri premianti relativi alla qualità, agli aspetti sociali ed ambientali un punteggio complessivo superiore a quello assegnato al prezzo al fine di garantire la prevalenza della qualità della proposta. Oltre alle previsioni del Protocollo prefettizio del 2022 di cui alla premessa, possono essere individuati; a titolo esemplificativo e non esaustivo, criteri di valutazione quali le modalità di organizzazione del cantiere, i piani di manutenzione anche ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, la modalità di gestione della sicurezza e la sostenibilità sociale e ambientale ecc.
- Venga assicurata, nella definizione delle basi d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 41 commi 13 e 14 dlgs 36/2023) al fine di contrastare fenomeni di irregolarità e di dumping contrattuale.
- Sia prevista la facoltà di inserire nei casi di appalti di servizi e forniture, esplicite clausole in applicazione di quanto previsto dal art.60 comma 2 bis del D.LGS 36/2023;

2) INDICAZIONE DEL CCNL

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della



concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Comune in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.11 del Dlgs 36/2023 individua nella documentazione di gara il CCNL da applicare.

Per i lavoratori impiegati nelle attività accessorie, ovvero quelle non ricomprese nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, se tali attività non sono altamente specialistiche e sono già previste dal CCNL indicato per le categorie prevalenti, si farà riferimento al CCNL delle categorie prevalenti.

Il Comune si impegna a prevedere una quota di punteggi attribuibili in un'ottica premiale in sede di gara nel caso in cui nell'offerta sia prevista l'applicazione del CCNL individuato nel bando di gara.

Relativamente alle procedure aperte e/o su richiesta di una delle Parti al fine della corretta identificazione del CCNL da applicare e dei corretti livelli di inquadramento, le parti si impegnano a confrontarsi in anticipo rispetto alla stesura degli atti di gara.

Per le attività riportate all'allegato X Dlgs 81/2008 l'Amministrazione indicherà negli atti di gara e nei contratti come contratti collettivi applicabili al personale dipendente impegnato nell'appalto, i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui ai codici CNEL F012, F015, F018, nonché l'iscrizione dei lavoratori e i versamenti alle Casse Edili e all'ente Unificato formazione e sicurezza di competenza.

Nel caso in cui l'aggiudicatario indichi un CCNL diverso da quello indicato dall'Amministrazione (ad esclusione delle attività di cui all'all X Dlgs 81/2008 per le quali valgono le previsioni del comma precedente), al fine di valutare la sussistenza dell'equivalenza delle tutele e di tutti gli istituti (oltre a quella del trattamento economico come previsto dal punto 3 del presente Protocollo) il Comune prevederà, con le OOSS firmatarie del presente Protocollo, specifiche sessioni informative e di verifica preventive per la corretta valutazione dell'equivalenza.

Per quanto riguarda gli appalti intellettuali, le società concorrenti o affidatarie sono tenute ad esplicitare il tipo di contratto e gli emolumenti con cui retribuiscono i propri dipendenti o collaboratori.

3) **NON RIBASSABILITA' DEL COSTO DEL LAVORO**

L'Amministrazione assicura che nella definizione delle basi d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, il costo del lavoro sia verificato in conformità a quanto previsto dalla normativa (art. 41 commi 13 e 14 dlgs 36/2023) allo scopo di contrastare fenomeni di irregolarità e di dumping contrattuale.

Come stabilito dalla Legge, l'Amministrazione indicherà nella documentazione di gara il costo del lavoro orario derivante dall'applicazione del CCNL di cui al punto precedente e dai relativi livelli di inquadramento, come definito nelle tabelle ministeriali, specificando che tale costo orario non è



ribassabile, salvo quanto previsto dal comma precedente, dai concorrenti e sarà destinato esclusivamente a remunerare il lavoro.

Nei bandi di gara, quindi, l'Amministrazione indicherà il costo complessivo del personale scorporato dall'importo soggetto a ribasso, analogamente a quanto già previsto per i costi della sicurezza.

Nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto da parte di un operatore avvenga con ribassi sul costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, è obbligatorio per l'operatore dimostrare la più efficiente organizzazione aziendale. Il Comune, ai sensi dell'art. 110, commi 2, 3, 4 e 5, verificherà tali dichiarazioni e ne darà riscontro preventivo alle OOSS firmatarie della presente intesa.

Ferma restando la tutela dei dati sensibili dei lavoratori in appalto, l'Amministrazione effettuerà verifiche a campione sulle loro buste paga al fine di verificare la corretta destinazione delle risorse spese per il costo del lavoro. Le OOSS, attraverso le rispettive Federazioni di Categoria, si rendono disponibili a fornire supporto in tale verifica.

4) **CONTINUITA' OCCUPAZIONALE**


Fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs 36/2023 si concorda che a parità di condizioni prestazionali e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, l'Amministrazione inserirà nei bandi, avvisi o inviti, specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'appaltatore uscente. In tale ipotesi l'Amministrazione definirà la stima dell'appalto prevedendo dei valori che permettano la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto che andrà a cessare.

Nelle procedure di gara dove è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57, i criteri di selezione potranno riguardare anche aspetti afferenti alla definizione di maggiori tutele e trattamenti di miglior favore da assicurare al personale interessato dalla medesima clausola.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- a garantire, l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente;
- a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale come specificato al punto 2)
- a prevedere che, in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza e di quanto sopra specificato, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti verrà intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.

Tali clausole, oltre a tutelare il personale occupato, garantiscono anche la parità di opportunità tra



i concorrenti, compreso l'appaltatore uscente.

Tali tutele sono garantite anche ai lavoratori di aziende estromesse dall'appalto a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria e/o interventi della amministrazione comunale ed in tutti i casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice.

5) SUBAPPALTO

A tutela della legalità e della trasparenza, le parti ritengono necessario dare puntuale attuazione alle norme in materia di subappalto con l'obiettivo di limitare il ricorso al subappalto.

Quindi, oltre alle tutele previste dal Dlgs 36/23 in materia di subappalto (cd "parità di trattamento" tra i lavoratori dell'appaltatore e quelli del subappaltatore a parità di attività svolta),

l'Amministrazione valuterà la possibilità di subappalto solo per specializzazione produttiva, cioè laddove siano necessarie competenze e tecniche solitamente non ricomprese nelle attività delle imprese destinatarie del bando. Il Comune si impegna a valutare eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti ad escludere la possibilità del ricorso al subappalto nel caso in cui le attività previste siano ad alto rischio per la salute e la sicurezza o presentino rischi di infiltrazione criminale.

Parimenti e per le medesime finalità, di norma l'Amministrazione non consentirà il subappalto di subappalto (il cd "subappalto a cascata"): a questo scopo l'amministrazione si impegna a indicare nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119 c.17 del Codice Appalti, relativamente alla necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro che nessun lavoro o servizio messo a bando possa formare oggetto di ulteriore subappalto.

Inoltre l'Amministrazione verifica, prima di autorizzare il subappalto, il rispetto delle norme di cui all'art. 119 del Codice Appalti. Ai fini della piena attuazione dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, come modificato dal D.Lgs 209/2024, ed in coerenza con l'art. 1, comma 2, lettera h della legge delega 78/2022, e secondo quanto previsto dalla presente intesa, è fatto obbligo ai subappaltatori di applicare ai propri dipendenti il medesimo CCNL applicato ai dipendenti dell'appaltatore nonché il rispetto di quanto indicato all'art.119 c.12 del Dlgs.36/2023, qualora le attività coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

La stazione appaltante inserirà negli atti di gara che, ai fini della sua autorizzazione, l'impresa indicata dall'appaltatore principale, per eseguire le prestazioni da questo affidate, dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti, di un livello di qualificazione proporzionale alle prestazioni che sarà chiamato ad eseguire, tenendo pertanto a riferimento le soglie dei requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziaria indicati nel bando di gara e il valore delle attività oggetto del subappalto.

6) COOPERATIVE

Si richiamano i contenuti dell'Atto di indirizzo citato in premessa, ai cui obiettivi si ispirerà l'Amministrazione e ai cui strumenti si impegna a fare ricorso.

Inoltre, includerà nella documentazione di gara clausole per cui l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

7) **AGIBILITA' E CONTROLLI**

Oltre a quanto previsto nel punto 3), al fine di implementare il sistema della partecipazione, della trasparenza e della sicurezza, l'Amministrazione, per quanto di sua competenza, si impegna a:

- garantire idonei spazi per lo svolgimento di assemblee sindacali per i lavoratori in appalto
- favorire proficue relazioni sindacali
- garantire alle OOSS la possibilità di accesso ai cantieri nell'ambito delle loro funzioni
- prevedere premialità per imprese che installino sistemi di controllo informatizzato degli accessi e delle presenze
- effettuare visite di controllo nei cantieri tramite la Polizia Locale
- utilizzare gli strumenti per la verifica della congruità occupazionale e della regolarità contributiva, anche effettuando verifiche a campione: altresì l'Amministrazione verificherà l'effettiva applicazione dell'art. 11 commi 1 e 4 e dell'art. 119 commi 7, 12 e 17 da parte degli operatori economici durante la conduzione del contratto, anche attraverso il controllo della documentazione amministrativa inerente i rapporti di lavoro (modelli Univa, buste paga, copia ordine bonifico delle retribuzioni), con l'eventuale ausilio delle OOSS e garantendo in ogni caso il rispetto della normativa in materia di privacy.
- verificare sia in fase di esecuzione che prima di pagare il SAL finale (Stato Avanzamento Lavori) il rispetto integrale delle norme di cui al Decreto Ministero del Lavoro n.143/2021 (Durc di Congruità)
- Sperimentare quando lo ritenga opportuno l'utilizzo del "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'operatore economico nel momento del conferimento dell'appalto, in materia di manodopera regolarmente denunciata e a verificare l'estensione dell'impiego del MOCOA come possibile strumento di verifica
- consultare le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle "white list", elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. n. 90/2014).

8) **VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E CONTRATTAZIONE DI ANTICIPO**

Le parti firmatarie concordano di verificare l'applicazione dei contenuti del presente accordo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie mediante un Tavolo che si riunirà di norma semestralmente e che, in base alla programmazione delle procedure di gara, di cui all'art. 37 del



Codice Appalti, su richiesta di una delle parti si effettuerà un confronto preventivo alla costruzione dei bandi in merito a quanto previsto dal presente accordo.

Resta inteso che, qualora dovesse insorgere la necessità di esaminare alcune questioni legate al presente protocollo e/o su richiesta di una delle parti, verrà convocata apposita riunione.

Il presente protocollo è aperto all'adesione delle Organizzazioni di Rappresentanza delle imprese.

Per la Città di Pioltello

La Sindaca

Ivonne Cosciotti



Per le Organizzazioni Sindacali

(CGIL) Melissa Oliviero

Claudio Carotti

Angela Milanese

M. Oliviero
C. Carotti
A. Milanese

(CISL) Eros Lanzoni

(UIL) Claudio Mor

Eros Lanzoni
Claudio Mor

